

TI_GERICHTE 11.2001.90 vom 9. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.90

FR: TI_GERICHTE 11.2001.90 du 9 août 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.90 del 9 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il giudizio impugnato consta di due diverse decisioni: di un decreto cautelare in esito alla procedura promossa dalla moglie il 24 giugno 1999 (inc. _____) e di una sentenza di merito nella causa di divorzio da lei stessa intentata il 24 dicembre 1999 (inc. _____). In quest'ultima il Pretore ha indicato che le parti erano state citate all'udienza di discussione sui punti contestati e che il dibattimento finale aveva avuto luogo il 13 dicembre 2000.

E. 2

. L'appellante fa valere che il Pretore è incorso in una svista, perché l'udienza di discussione sui punti contestati, indetta il 21 novembre 2000, era poi stata rinviata al 30 novembre per chiarire le conseguenze accessorie ancora litigiose. Le parti non sono più state convocate ad altre udienze e il 13 dicembre 2000, contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata, si è tenuto solo il dibattimento finale nella parallela procedura provvisoria. L'attrice lamenta pertanto una violazione del suo diritto di essere sentita, dolendosi in particolare di non aver potuto offrire mezzi di prova che le avrebbero permesso di "smontare il castello di bugie costruite dal convenuto" riguardo alle proprie entrate, decisive ai fini del contributo alimentare per sé e la figlia.

E. 3

Nelle cause di divorzio su richiesta comune con accordo parziale il Codice di procedura civile ticinese prevede una procedura specifica, semplificata rispetto alla procedura ordinaria. Il giudice cita i coniugi a una discussione, durante la quale essi possono esprimersi oralmente sui punti contestati e notificare mezzi di prova (art. 422 b cpv. 2 CPC). Segue poi l'ordinanza sulle prove, l'istruttoria, il dibattimento finale e la sentenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 422 b; v. anche ceditac, Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 96 nel mezzo). Nulla di tutto ciò è avvenuto nella fattispecie. Dagli atti risulta soltanto che il 13 dicembre 2000 si è tenuto il dibattimento finale sulle misure cautelari (inc. _____). Nella causa di merito, invece, i coniugi e il Pretore avevano stabilito all'udienza del 21 novembre 2000 di rinviare la discussione al 30 novembre 2000, in attesa di chiarire i punti ancora litigiosi (act. V). Se non che, l'udienza del 30 novembre 2000 non è mai avvenuta, né è mai stata indetta, tant'è che nessun verbale figura nel fascicolo processuale, né è rubricato agli atti, ove è menzionata solo la discussione del 21 novembre 2000 e la sentenza finale.

E. 4

Ne segue che il Pretore ha emanato la sentenza di merito senza avere dato ai coniugi né la possibilità di esprimersi sui punti ancora litigiosi né di proporre mezzi di prova per accertare fatti rilevanti. Tale modo di procedere costituisce un'insanabile lesione del diritto di essere sentito e inficia la sentenza di nullità (art. 142 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 146 CPC), onde l'accoglimento dell'appello. La sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla e l'incarto rinviato al Pretore affinché convochi i coniugi per la discussione prevista dall'art. 422 b CPC, istruisca la causa, indica il dibattimento finale ed emani una nuova sentenza (art. 326 lett. a CPC). Non competerebbe del resto alla Camera civile di appello istruire essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (I CCA, sentenza del 9 maggio 2001 nella causa G.; Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8).

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'appellato però non ha resistito all'appello e non può quindi essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 137 in alto). Si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di oneri processuali e all'assegnazione di ripetibili. Quanto alla provvigione ad litem chiesta dall'appellante, essa va respinta poiché dagli atti della procedura provvisoria si evince che il marito non ha apprezzabile disponibilità finanziaria. La domanda di assistenza giudiziaria merita invece accoglimento, l'indigenza dell'appellante essendo stata constatata anche dal Pretore nella sentenza impugnata e la probabilità di esito favorevole insita nell'appello essendo data. Nella tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio, nondimeno, si terrà conto solo del dispendio orario necessario per sollevare il vizio essenziale di procedura. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto, la sentenza impugnata è dichiarata nulla e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili. 3. La domanda di provvigione ad litem è respinta. 4. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 5. Intimazione: – avv. _____, _____; – _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.